



Facoltà di Medicina e Psicologia

**CONVENZIONE PER IL TIROCINIO PRE-LAUREA e SPECIALISTICA (D.M. 509/99) E
POST LAUREAM PROFESSIONALIZZANTE (V.O. D.M. 509/99 E D.M. 270/04) PER GLI
STUDENTI E I LAUREATI DEI CORSI DI LAUREA DELL'AREA PSICOLOGICA.**

L'Università degli Studi di Roma "Sapienza" – Facoltà di Medicina e Psicologia, con sede in Roma, Via dei Marsi n. 78, c.f. 80209930587, d'ora in poi denominata "Università", rappresentata dal Prof. Massimo Volpe, nato a Napoli (NA) il 29. 05.1952,

E

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario con sede legale in Via Stelvio, 25 Sondrio Cap. 23100 codice fiscale/P.IVA 00988090148, d'ora in poi denominata "Azienda/Ente", rappresentata dal Direttore Generale Dott. Tommaso Saporito nato il 01.12.1958,

Premesso che:

- l'art. 1 del D.M. 13.1.1992 n. 239 stabilisce che all'Esame di Stato per l'esercizio della professione di psicologo sono ammessi i laureati nei Corsi di Laurea dell'area psicologica della Facoltà di Medicina e Psicologia, che abbiano compiuto il tirocinio pratico post-lauream e che tale tirocinio post-lauream può essere effettuato presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle autorità accademiche;

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della Legge 24.6.1997, n.196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge 31.12.1962, n. 1859;

- l'art. 6 del D.P.R. 328/01 affida a una convenzione stipulata tra gli Ordini e le Università l'indicazione delle modalità di organizzazione del tirocinio;

- il Consiglio di Amministrazione dell'Università "Sapienza" ha approvato, nella seduta del 6.10.98, il testo regolamentare delle convenzioni con Enti pubblici e privati, presso cui favorire stages e tirocini di formazione;

- visti i criteri indicati dalla Commissione paritetica Ordine/Università prevista dal punto 13 della convenzione sopraindicata:

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1

L'Azienda/Ente si impegna ad accogliere presso le sue strutture n 2 soggetti per anno in tirocinio di formazione ed orientamento (ai sensi dell'art. 18 della Legge 24.6.1997, n. 196).

Tutti i servizi e/o settori in cui operino organicamente uno o più psicologi, e che comunque svolgono attività di rilevanza psicologica, sono riconosciuti dalle Autorità Accademiche come strutture idonee allo svolgimento del tirocinio pratico pre e post-lauream.

Art. 2

Le parti convengono che la presente convenzione, relativa alle attività di tirocinio pre e post-lauream, non può dare luogo ad alcun rapporto di impiego né libero professionale, e non può dare titolo di precedenza nelle procedure adottate dall'Azienda/ Ente per la copertura di nuovi posti del profilo professionale di Psicologo.

Art. 3

L'Azienda/Ente prende atto che il tirocinio pratico post-lauream ha la durata di un anno e si articola in due semestri consecutivi fissati dal D.M. 13.1.1992, n. 239 con inizio 15 marzo o 15 settembre di ogni anno.

I due semestri dovranno riguardare attività psicologiche relative a due delle seguenti aree:

Psicologia generale
Psicologia clinica
Psicologia sociale
Psicologia dello sviluppo

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dall' Azienda/Ente in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato sempre dall' Azienda/Ente.

In ottemperanza a quanto previsto nel Regolamento Tirocini dei Corsi di Laurea dell'area psicologica della Facoltà di Medicina e Psicologia, il tutor deve essere uno psicologo iscritto all'Albo Professionale, da almeno 3 anni e facente parte dell'organico dell'Azienda- Ente.

Le attività e le presenze dei tirocinanti dovranno essere documentate nel libretto personale, scaricabile on line, debitamente firmato dal tutor designato dall'Azienda/Ente che si assume la responsabilità formativa e dal responsabile della Struttura interessata.

Art. 4

L' Azienda/Ente prende atto che il tirocinio pre-lauream e/o specialistica (D.M. 509/99) ha la durata massima di un semestre e può avere inizio in qualsiasi momento dell'anno. L'attività di tirocinio, definita in base a specifici progetti di formazione tenendo conto delle competenze professionali specifiche richieste dai singoli corsi di laurea e delle attività della struttura stessa, è seguita da un tutor designato dall' Azienda/Ente. Il tutor ha il compito di verificare l'andamento del tirocinio e coordinare la partecipazione dello studente alle attività individuate per il tirocinio. Qualora tale tutor non fosse uno psicologo iscritto all'Albo Professionale da almeno 3 anni, sarà compito della Commissione Tirocini individuare, tra i docenti del Corso di Laurea frequentato dallo studente, anche un *supervisore del tirocinio* che parteciperà alla definizione del progetto di formazione e alla valutazione della sua realizzazione.

Alla fine dell'attività formativa, l' Azienda/Ente consegnerà al tirocinante un attestato di frequenza con la firma del Responsabile aziendale e del tutor designato dall' Azienda/Ente, con l'indicazione delle ore svolte dal tirocinante.

Sarà compito degli studenti consegnare tale attestato alla Segreteria Studenti dei Corsi di Laurea dell'area psicologica della Facoltà di Medicina e Psicologia per gli adempimenti amministrativi.

Art. 5

Per ciascun tirocinante, inserito in Azienda/Ente in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il Corso di Laurea frequentato (solo nel caso del tirocinio pre-lauream e/o specialistica);
- il nominativo del tutor (e, ove presente, del supervisore universitario);
- il periodo di svolgimento del tirocinio;
- le aree dei due semestri di tirocinio (solo nel caso di tirocinio post-lauream);
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- gli obblighi del tirocinante.

Nel caso del tirocinio pre-lauream e/o specialistica tale progetto formativo dovrà essere firmato dal Responsabile aziendale della struttura che accoglie il tirocinante e presentato contestualmente alla domanda di tirocinio che lo studente presenterà, secondo le scadenze previste, all'Ufficio Tirocini dei Corsi di Laurea dell'area psicologica della Facoltà di Medicina e Psicologia.

Art. 6

Durante lo svolgimento del tirocinio e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- seguire le indicazioni del Tutor aziendale, e svolgere i compiti secondo le sue direttive, a tal fine le suddette istruzioni saranno portate a conoscenza degli studenti mediante la consegna di apposita nota di autorizzazione al trattamento dei dati personali che sarà consegnata al momento dell'inizio delle attività di tirocinio;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi dell'Ente convenzionato e su altra informazione riferita agli stessi, di cui venga a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio;
- rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali ed in particolare:
 - mantenere – anche dopo la fine del periodo di tirocinio - la riservatezza sui dati personali, riconducibili alle categorie di cui al Regolamento (UE) 679/2016, di cui lo studente venga a conoscenza durante lo svolgimento dell'attività formativa oggetto del presente atto convenzionale con avvertimento che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 punto 12) del citato regolamento, costituisce "violazione dei dati" qualunque violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
 - astenersi da qualunque comportamento che possa pregiudicare la riservatezza dei dati personali ed eseguire il trattamento dei dati personali per le finalità strettamente connesse con la presente convenzione e nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e adeguatezza (artt. 5 e ss. Reg. UE 679/2016 e D.Lgs. n. 196/2003);
 - informare tempestivamente il proprio Tutor circa eventuali criticità connesse al trattamento dei dati personali ed in particolare eventi quali ad esempio, la perdita di documenti affidati per le attività di tirocinio etc...;
 - non utilizzare per fini personali eventuali credenziali di accesso ai sistemi informatici o a banche dati;

- custodire e non divulgare – per nessun motivo - a terzi, anche se dipendenti dell'ASST le credenziali di accesso ai sistemi informatici o a banche dati dell'ASST che gli fossero eventualmente rilasciate;
- porre attenzione nel maneggiare documenti contenenti dati personali al fine di impedire che terzi non autorizzati possano prenderne visione;
- non riprodurre in alcun modo, per finalità personali, e non portare all'esterno dell'ASST, i documenti e gli atti visionati/utilizzati durante il percorso di tirocinio;

- rispettare i regolamenti aziendali, le regole di comportamento ivi previste e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

- attenersi a quanto previsto dal Codice di Comportamento e dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario visionabili sul sito <http://www.asst-val.it> Sezione "Amministrazione Trasparente".

Art. 7

L'Azienda/Ente si impegna ad applicare ai tirocinanti la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza di cui al D. Lgs. N. 81/2008 e successive modificazioni.

Art. 8

Le parti convengono che l'Azienda/Ente può decidere in piena autonomia le modalità di selezione e il numero di tirocinanti da accogliere ogni semestre/anno, nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 9

L'Università assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

La copertura assicurativa dovrà comprendere anche le attività svolte dai tirocinanti al di fuori dell'Azienda/Ente ma rientranti nel progetto formativo.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda/Ente si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all'Università.

Art. 10

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di dati " (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Resta inteso che i dati personali saranno trattati secondo i principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, con modalità manuali e/o automatizzate.

Ciascuna parte – per le finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della presente convenzione - tratterà i dati personali e particolari di cui l'altra parte è Titolare in qualità di Responsabile del trattamento ex art. 28 del GDPR e, comunque, in conformità alla normativa vigente.

Il Titolare del trattamento dovrà assicurare il rispetto della suindicata normativa e l'adeguatezza della misura adottate ai sensi dell'art. 24 e ss. del GDPR.

Per entrambe le parti troverà applicazione l'art. 82 del GDPR in tema di responsabilità.

I tirocinanti in formazione professionalizzante che accederanno alle strutture messe a disposizione dall'Azienda/Ente, sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività.

Art. 11

Con la sottoscrizione del presente ciascuna parte dichiara di aver preso visione sul sito internet dell'altra del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Codice di Comportamento, ove esistenti, di accettarne il contenuto e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla presente convenzione, comportamenti conformi ai principi in essi contenuti.

La violazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Codice di Comportamento potrà comportare la risoluzione del rapporto convenzionale in essere.

Art. 12

La presente convenzione, redatta e sottoscritta in forma digitale in conformità al disposto dell'art.15 legge 241/1990, come modificato dal decreto-legge 23 Dicembre 2013, n.145 convertito dalla legge 21 Febbraio 2014, n. 9, decorre dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare, ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile per un uguale periodo di tempo, previo accordo scritto tra le parti. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla stessa con un preavviso di almeno sei mesi da effettuarsi mediante lettera raccomandata A/R o tramite PEC.

Art.14

La convenzione è altresì soggetta all'imposta di bollo sin dall'origine che verrà assolta in modo virtuale ai sensi di quanto disposto dall'Art.6 del D.M. 17.06.2014.

Le spese di bollo sono a carico dell'Università degli Studi di Roma "Sapienza", che provvede virtualmente come da autorizzazione n. 87826 del 10/11/2016.

Università degli Studi di Roma "Sapienza"

Facoltà di Medicina e Psicologia
Prof. Massimo Volpe

(data)

A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario

Il Direttore Generale
Dott. Tommaso Saporito

(data)